

42521/08

Udienza pubblica del 21 ottobre del 2008

Registro Gen. N 18232/08

Sentenza 201

21



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
14 NOV 2008  
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(dott. Fidele Donati)

Composta dai sigg. magistrati:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dott. Aldo Grassi       | presidente  |
| Dott. Pierluigi Onorato | consigliere |
| Dott. Ciro Petti        | consigliere |
| Dott. Alfredo Teresi    | consigliere |
| Dott. Luigi Marini      | consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Valeri Antonio, nato ad Orbetello il 10 luglio del 1946, Rumbolà Francesca, nata ad Orbetello il 4 maggio del 1971, Milani Elso, nato a Monte Argentario il 27 aprile del 1948;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore avv. Paolo Malosoma, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, con cui Valeri Antonio, Rumbolà Francesca e Milani Elso, erano stati condannati ciascuno alla pena di gg 11 di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, dei reati di cui agli artt 44 lettera c) del d.P.R. n 380 del 2001 e 163 del decreto legislativo n 490 del 1990, per avere, in zona vincolata (Monte Argentario), senza il

*[Handwritten signature]*

permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, provveduto alla demolizione di un vecchio rudere agricolo ed alla ricostruzione del medesimo con destinazione abitativa, con aumento dell'altezza originaria e con la modifica dei prospetti. Fatto accertato il 10 aprile del 2004

Secondo i giudici del merito gli interventi posti in essere dai prevenuti nelle rispettive qualità di proprietario committente, direttore dei lavori ed esecutore degli stessi, erano totalmente diversi da quelli oggetto della denuncia di inizio attività in quanto, in luogo del denunciato restauro conservativo, si era proceduto ad una demolizione del vecchio rudere ed alla costruzione di un nuovo manufatto, non solo completamente diverso da quello originario, ma avente persino una destinazione diversa come testimoniato da Stefano Del Longo in servizio presso la polizia municipale di Monte Argentario. Il nuovo fabbricato era, non solo diverso da quello preesistente, ma anche difforme dal progetto allegato alla DIA. Pertanto, secondo i giudici del merito, trattandosi di demolizione e ricostruzione ex novo, con caratteristiche e dimensioni diverse da quelle originarie, occorre il permesso di costruire, non essendo sufficiente la denuncia d'inizio attività cosiddetta semplice

Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del comune difensore sulla base di un unico articolato motivo, con cui denunciano la violazione dei criteri di valutazione della prova. Il difensore assume che nessuno, né tanto meno il teste Del Longo poteva essere in grado di stabilire con certezza sia le misure che la volumetria del fabbricato preesistente, che era divenuto un rudere. Di conseguenza non si poteva ritenere che il nuovo manufatto fosse realmente diverso da quello preesistente. Precisa che le divergenze riscontrate rispetto al progetto allegato alla DIA erano da ascrivere all'oggettiva difficoltà di rappresentare su carta un manufatto in gran parte non più esistente e che non era mutata la destinazione poiché anche in passato quel fabbricato era adibito ad abitazione rurale

#### IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto perché sotto l'apparente deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova in realtà ci censura l'apprezzamento delle risultanze processuali da parte dei giudici del merito, i quali con motivazione esente da vizi logici e giuridici, richiamando anche qualificate testimonianze, hanno dimostrato che l'immobile realizzato era non solo diverso da quello preesistente, ma persino totalmente difforme dal progetto



allegato alla denuncia d'inizio attività cosiddetta semplice, ed era stata, peraltro, modificata anche la destinazione d'uso

In secondo luogo per la manifesta infondatezza del motivo . Lo stesso ricorrente ammette che l'immobile preesistente era "per la maggior parte diruto". In particolare mancava la copertura oltre a gran parte della mura perimetrali ed interne ed era letteralmente sommerso dalla vegetazione(cfr ricorso alla pag 1). Orbene, in presenza di un rudere, non si può parlare di risanamento conservativo o di ristrutturazione, in quanto tali interventi presuppongono un organismo dotato di muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Invero, in materia edilizia, anche in base alle nuove disposizioni contenute nel d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce nuova costruzione l'intervento di ricostruzione di un rudere, in quanto il risanamento conservativo ed in genere gli interventi di ristrutturazione con o senza demolizioni devono essere contestualizzati temporalmente nell'ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che deve essere ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori (cfr Cass 14555 del 2003;13982 del 2001). Pertanto legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto necessario il permesso di costruire.

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in € 1000,00 , in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000

**P.Q.M.**

**LA CORTE**

**Letto l'art. 616 c.p.p.**

**DICHIARA**

**Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende**

**Così deciso in Roma il 21 ottobre del 2008**

**Il consigliere estensore**

**Ciro Petti**



**Il Presidente**

**Aldo Grassi**

